



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, come di seguito si illustra.

L'articolo 1 contiene una disposizione resa urgente dal carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica.

Il comma 1 declina, in capo alle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, l'obbligo di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, imponendo al contempo alle medesime imprese di astenersi da comportamenti che possano mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.

Il comma 2 individua un ulteriore obbligo in capo alle imprese che operano nei settori sopradetti. In particolare quando vengano in rilievo rischi di continuità produttiva che possono recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa ne deve dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

Il comma 3 è dedicato a misure di carattere emergenziale. È previsto che, se il rischio è imminente, l'impresa possa chiedere al Ministro delle imprese e del *made in Italy*

di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea.

A tal fine, il successivo comma 4 prevede che l'amministrazione temporanea sia disposta per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori dodici mesi. Si specifica che la predetta amministrazione comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, e che la stessa è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. È previsto che gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea.

Il comma 5 stabilisce che l'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.

L'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea può essere disposta, secondo quanto previsto dal comma 6, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipenden-

temente dalla istanza di cui al comma 3, nel caso in cui ricorra un grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico.

Le disposizioni si applicano sino al 30 giugno 2023, come previsto dal comma 2.

L'articolo 2 introduce interventi di sostegno economico alle imprese destinatarie di misure esercitate nell'ambito dei poteri di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, che disciplina la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

L'articolo in esame interviene in questa cornice e prevede, al comma 1, che successivamente all'esercizio dei predetti poteri, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* valuti, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza di specifici presupposti ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa.

Il comma 2 del predetto articolo prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'impresa, possa chiedere alla società Cassa depositi e prestiti Spa, di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per accedere al patrimonio destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 3 stabilisce che, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali,

l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

Infine, il comma 4 prevede che i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi, nonché i termini e le modalità procedurali per l'accesso alle misure di sostegno, siano definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal 2012 al 31 dicembre 2021, su circa 1.300 operazioni sottoposte al vaglio del *golden power*, il potere di veto è stato esercitato in cinque casi.

La necessità di rendere competitivo il Paese, anche grazie all'attrazione di investimenti esteri, orientando a questi scopi le politiche pubbliche, richiede opportuni strumenti di valutazione, sulla base delle diffuse tendenze mondiali. Infatti, mentre nel 2009 meno di due terzi dei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) disponeva di meccanismi di revisione degli investimenti per proteggere i loro interessi essenziali in materia di sicurezza, la quota è attualmente dell'87 per cento e continua a crescere. Pertanto, al contrario, proprio il rafforzamento dei profili di sicurezza e di tutela dei presidi nazionali strategici, accompagnato da un clima regolatorio favorevole agli investimenti, può considerarsi un efficace strumento di attrattività per gli investitori stranieri.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA


L'articolo 1 reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. L'intervento si rende necessario a seguito della crisi Ucraina. Infatti, le misure sanzionatorie adottate dalla CE hanno introdotto, a decorrere dal 5 dicembre 2022, il divieto verso la Russia di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi.

La norma in esame prevede, in particolare, che le imprese del settore possano avanzare richiesta di amministrazione temporanea al Ministero delle imprese e del made in Italy e che, tuttavia, tutti i costi della gestione temporanea restino a carico dell'impresa stessa. La gestione temporanea non richiede risorse finanziarie in quanto opera attraverso il patrimonio dell'impresa. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede canali prioritari di accesso alle misure di sostegno per le imprese destinatarie di esercizio dei poteri di cui al decreto legge n. 21/2012. La norma, dunque, opera nei limiti delle disponibilità finanziarie delle misure di sostegno già operanti a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

05/12/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022.

Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per prevenire o contenere il rischio che le imprese operanti in settori strategici per l'interesse nazionale non riescano, a causa della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad assicurare la continuità produttiva, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di sostegno alle imprese che risultano destinatarie dell'esercizio dei poteri di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)

1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrut-

ture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, garantiscono, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.

2. Fino al 30 giugno 2023, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attività di cui al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

3. Salva l'applicabilità, ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2 è imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea.

4. L'amministrazione temporanea è disposta per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.

5. L'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.

6. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicu-

rezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3.

Articolo 2.

(Misure economiche connesse all'esercizio del golden power)

1. Successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre su istanza dell'impresa notificante, può, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi, nonché i termini e le modalità procedurali per l'accesso alle misure di sostegno.

Articolo 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

€ 1,00